ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
9 luglio 1999 *

Nel procedimento T-9/99 R,

HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, società di diritto tedesco, con sede in Rosenheim (Germania),

HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH, Verwaltungsgesellschaft, società di diritto tedesco, con sede in Rosenheim,

Isoplus Fernwärmetechnik Vertriebsgesellschaft mbH, società di diritto tedesco, con sede in Rosenheim,

Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft mbH, società di diritto austriaco, con sede in Hohenberg (Austria),

Isoplus Fernwärmetechnik GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Sondershausen (Germania),

* Lingua processuale: il tedesco.

con gli avv.ti Peter Krömer e Friedrich Nusterer, del foro di Sankt Pölten, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

richiedenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Éric Gippini Fournier e Walter Mölls, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione o di sospensione dell'esecuzione forzata degli artt. 3, lett. d), e 4 della decisione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1), nella versione rettificata dalla decisione 6 novembre 1998, nella parte in cui tali disposizioni irrogano alle ricorrenti un'ammenda pagabile entro tre mesi dalla notifica della detta decisione.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

1 Le ricorrenti sono cinque società di diritto austriaco e tedesco produttrici di tubi preisolati, principalmente utilizzati nei sistemi di riscaldamento urbano.

2 Il 13 novembre 1998 le ricorrenti hanno ricevuto notifica della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1), come modificata dalla decisione 6 novembre 1998 (in prosieguo: la «decisione 1999/60») Nella lettera di notifica veniva precisato che, nel caso le ricorrenti avessero presentato ricorso dinanzi al Tribunale, la Commissione non avrebbe proceduto a nessuna misura di recupero fintantoché la causa fosse stata pendente dinanzi a tale giudice, a condizione che il credito producesse interessi, a partire dalla data di scadenza del termine di pagamento dell'ammenda, e che una garanzia bancaria, accettabile dalla Commissione a copertura dell'importo del debito principale e degli interessi dovuti, fosse costituita al più tardi in tale data.

3 La decisione 1999/60 è stata notificata alle ricorrenti nella loro qualità di membri del «gruppo Henss/Isoplus». L'art. 1 muove censura alle ricorrenti, in partico-

lare, per aver violato l'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 81, n. 1, CE) durante il periodo che va da ottobre 1991 a marzo o aprile 1996 almeno. Di conseguenza, l'art. 3, lett. d), irroga al gruppo Henss/Isoplus un'ammenda di 4 950 000 euro, alla quale sono tenute in solido le cinque imprese ricorrenti e la società Isoplus Fernwärmetechnik GmbH — stille Gesellschaft. Tuttavia, le parti sono d'accordo nel non coinvolgere quest'ultima società nella fattispecie.

4 Emerge dalle spiegazioni fornite dalle ricorrenti in occasione dell'audizione che esse sono tutte legate al signor Henss. Esse descrivono nel modo seguenti i vincoli che le uniscono a quest'ultimo:

— la prima ricorrente è la HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co KG, di Rosenheim (Germania) (in prosieguo: la «HFB KG»): il signor Henss detiene la maggioranza delle quote dell'impresa. Egli ne è il socio accomandante di maggioranza;

— la seconda ricorrente è la HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH, Verwaltungsgesellschaft, di Rosenheim (in prosieguo: la «HFB Holding»): il signor Henss detiene la maggioranza delle quote dell'impresa;

— la terza ricorrente è la Isoplus Fernwärmetechnik Vertriebsgellschaft mbH, di Rosenheim (in prosieguo: la «Isoplus — Rosenheim»): essa è al 100% proprietà della HFB KG; il signor Henss ne è perciò indirettamente proprietario;

— la quarta ricorrente è la Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft mbH, di Hohenberg (Austria) (in prosieguo: la «Isoplus — Hohenberg»): il signor Henss ne è l'azionista di maggioranza;

— la quinta ricorrente è la Isoplus Fernwärmetechnik GmbH, di Sondershausen (Germania) (in prosieguo: la «Isoplus — Sondershausen») che apparteneva, al momento dell'adozione della decisione 1999/60, per un terzo alla prima ricorrente, per un altro terzo ad un società che è essa stessa detenuta al 100% dal signor Henss e per l'ultimo terzo ad una famiglia terza. Dopo il 6 novembre 1998, la partecipazione del signor Henss al capitale della Isoplus — Sondershausen è ancora aumentata.

5 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 gennaio 1999, le ricorrenti hanno proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento della decisione 1999/60.

6 Il 5 febbraio 1999, la Isoplus — Rosenheim, la Isoplus — Hohenberg e la Isoplus — Sondershausen hanno ciascuna effettuato un versamento di 770 000 euro, per un totale di 2 310 000 euro, in favore della Commissione, come pagamento parziale dell'ammenda irrogata. Tali pagamenti, di conseguenza, sono stati effettuati nel termine di tre mesi previsto dall'art. 4 della decisione 1999/60. Il restante importo dell'ammenda dovuto dalle ricorrenti ammonta pertanto a 2 640 000 euro, interessi esclusi.

7 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 febbraio 1999, le ricorrenti hanno presentato, ai sensi dell'art. 185 del Trattato CE (divenuto, in

seguito a modifica, art. 242 CE), una domanda di sospensione dell'esecuzione degli artt. 3, lett. d), e 4 della decisione 1999/60 fino alla pronuncia che definisca il procedimento principale e, ai sensi dell'art. 192, quarto comma, prima frase, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 256, quarto comma, prima frase, CE), una domanda di sospensione dell'esecuzione forzata delle medesime disposizioni della detta decisione, fino alla pronuncia della sentenza che definisca il procedimento principale. Esse hanno altresì invitato il Tribunale a condannare la Commissione alle spese.

8 La Commissione ha depositato le sue osservazioni sulla presente domanda di provvedimenti urgenti il 21 febbraio 1999.

9 Le parti sono state sentite nei loro chiarimenti orali il 22 marzo 1999. Su domanda delle ricorrenti è stato altresì sentito il dottor Reimnitz, revisore di imprese. Al termine di tale audizione, il giudice dell'urgenza ha deciso di accordare alle parti un termine fino al 1° maggio 1999, affinché esse effettuassero trattative per giungere ad un accordo amichevole. Le parti sentite a questo proposito erano favorevoli alla concessione di tale termine.

10 Il 30 aprile 1999 le ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni sulle trattative avviate e hanno proposto una limitazione della domanda di provvedimenti urgenti. Emerge da tali osservazioni che non si è potuto trovare un accordo amichevole. Le ricorrenti hanno unito alle loro osservazioni nuovi allegati, relativi al contenuto delle trattative tra le parti, e documenti che attestano il rigetto delle loro domande di garanzia bancaria. Con tali osservazioni, esse chiedono al Tribunale di:

a) sospendere l'esecuzione degli artt. 3, lett. d), e 4 della decisione 1999/60, ai sensi dell'art. 185, seconda frase, del Trattato, fino al 15 dicembre 2000, ma

al più tardi fino alla pronuncia della sentenza che definisce il procedimento principale a condizione che sia fornita alla Commissione, nelle quattro settimane successive alla decisione emessa sulla presente domanda, una cauzione bancaria per un importo di 1 500 000 euro oltre agli interessi a partire dal 14 febbraio 1999, che rappresenta una parte dell'ammenda, e che, prima del 15 dicembre 1999, venga versato alla Commissione, tramite bonifico, un importo di 350 000 euro;

b) sospendere l'esecuzione forzata delle stesse disposizioni della detta decisione, ai sensi dell'art. 192, quarto comma, prima frase, del Trattato, fino al 15 dicembre 2000, ma al più tardi fino alla pronuncia della sentenza che definisce il procedimento principale, a condizione che, nelle quattro settimane successive alla decisione emanata su domanda proposta a norma dell'art. 185, seconda frase, del Trattato, una garanzia bancaria per un importo di 1 500 000 euro oltre agli interessi a partire dal 14 febbraio 1999, che rappresenta una parte dell'ammenda, venga fornita alla Commissione e che, prima del 15 dicembre 1999, venga versato alla Commissione, tramite bonifico, un importo di 350 000 euro;

c) condannare la Commissione alle spese.

11 La Commissione ha altresì depositato osservazioni sulle trattative tra le parti il 3 maggio 1999.

In diritto

12 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 243 CE) e dell'art. 4 della decisione 24 ottobre 1988 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificato dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può, se ritiene che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o prescrivere le misure provvisorie necessarie.

13 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande relative a provvedimenti provvisori debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni juris) l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Tali presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti (ordinanza del presidente del Tribunale 15 luglio 1998, causa T-73/98 R, Prayon-Rupel/Commissione, Racc. pag. II-2769, punto 25). Compete altresì al giudice del procedimento sommario la ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza della Corte 12 luglio 1996, causa C-180/96 R, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I-3903, punto 44).

14 Prima di statuire sulla presente domanda di provvedimenti provvisori, occorre definire con precisione l'oggetto del procedimento. Infatti, con la loro domanda, le ricorrenti chiedono che, da un lato, sia sospesa l'esecuzione della decisione 1999/60, in quanto essa irroga, all'art. 3, lett. d), un'ammenda per la quale

restano dovuti 2 640 000 euro, e, dall'altro, che l'esecuzione forzata della detta decisione venga sospesa.

15 Ebbene, è pacifico che, nella lettera 12 novembre 1998 che notifica la detta decisione, la Commissione ha precisato alle ricorrenti che, nel caso in cui esse proponessero ricorso dinanzi al Tribunale, non si procederebbe ad alcun provvedimento di riscossione dell'ammenda finché la causa fosse pendente dinanzi a tale giudice, a condizione che il credito produca interessi, a partire dalla data di scadenza del termine di pagamento dell'ammenda, e che una garanzia bancaria, accettabile da parte della Commissione a copertura dell'importo del debito principale e degli interessi e delle maggiorazioni dovuti, fosse costituita al più tardi in tale data.

16 Di conseguenza, la domanda di sospensione dell'esecuzione delle ricorrenti non può avere altro oggetto utile se non una dispensa dall'obbligo di costituire una garanzia bancaria come condizione del mancato recupero immediato dell'importo che resta dovuto dell'ammenda irrogata dalla decisione 1999/60.

17 Secondo una giurisprudenza costante, una domanda del genere può essere accolta solo in circostanze eccezionali (v, in particolare, ordinanze della Corte 6 maggio 1982, causa 107/82 R, AEG/Commissione, Racc. pag. 1549, punto 6, e 15 marzo 1983, causa 234/82 R, Ferriere di Roè Volciano/Commissione, Racc. pag. 725, punti 2 e 8, e del presidente del Tribunale 21 dicembre 1994, causa T-301/94 R, Laakmann Karton/Commissione, Racc. pag. II-1279, punto 22).

18 Peraltro occorre osservare che la domanda diretta alla sospensione dell'esecuzione forzata della decisione 1999/60 è priva di oggetto. Infatti, come la Commissione ha indicato nelle sue osservazioni, senza essere contraddetta su tal punto dalle ricorrenti, essa, nella fattispecie, non ha adottato alcun provvedimento in base all'art. 192 del Trattato. Inoltre, come emerge dalla giurisprudenza, è ragionevole considerare che, in circostanze come quelle di specie, una domanda diretta a impedire l'esecuzione forzata di una decisione implica altresì la sospensione dell'esecuzione di quest'ultima, in quanto l'eventuale concessione di tale sospensione impedirebbe contemporaneamente, in via provvisoria, l'esecuzione forzata (ordinanza AEG/Commissione, citata, punto 1).

Argomenti delle parti

19 Le ricorrenti sostengono che il ricorso di annullamento nel procedimento principale non è irricevibile né infondato. Esse deducono sei argomenti principali, a tal proposito rinviando anche essenzialmente ai motivi e agli argomenti sollevati nell'ambito del ricorso principale. In primo luogo, la HFB KG e la HFB Holding non sarebbero state sentite durante il procedimento amministrativo e non sarebbero state destinatarie della comunicazione delle censure, il che costituirebbe una violazione dei loro diritti della difesa. In secondo luogo, le stesse ricorrenti sarebbero state giuridicamente costituite solo nel 1997 e non sarebbero succedute alle imprese che hanno commesso le infrazioni sanzionate dalla decisione 1999/60, di modo che esse non avrebbero violato le regole della concorrenza. In terzo luogo, tutte le ricorrenti rimproverano alla Commissione di aver rivolto la detta decisione al gruppo Henss/Isoplus, mentre quest'ultimo non può esser parte nel procedimento amministrativo o nel procedimento giudiziario. In quarto luogo, esse sostengono che le società che la Commissione ha riunito sotto la denominazione « Henss/Isoplus » non costituiscono un « gruppo di fatto ». In quinto luogo, le ricorrenti negano la loro partecipazione alle infrazioni commesse prima dell'ottobre 1994 e assertivamente provate dalla Commissione. Infine, in sesto luogo, esse denunciano il carattere sproporzionato dell'ammenda

in relazione a quella irrogata alle altre imprese produttrici di tubi preisolati interessate dalla decisione 1999/60.

20 Le ricorrenti sostengono altresì che i provvedimenti provvisori richiesti sono necessari per evitare loro di subire il danno grave e irreparabile che causerebbe loro l'obbligo di versare, alla scadenza, la somma di 2 640 000 euro, interessi esclusi, che rimane dovuta sull'importo totale dell'ammenda. Qualora tali provvedimenti non venissero concessi, la loro stessa esistenza verrebbe minacciata in quanto, in mancanza di liquidità, esse sarebbero in quel caso obbligate a proporre ai giudici nazionali competenti una domanda di apertura della procedura concorsuale, che potrebbe condurre alla chiusura delle imprese e alla loro liquidazione.

21 Le ricorrenti sottolineano a tal proposito che il versamento di 2 310 000 euro che esse hanno effettuato come pagamento parziale dell'ammenda ha esaurito le loro liquidità. Inoltre, a causa della loro cattiva situazione finanziaria, esse non sarebbero in grado di fornire alla Commissione una garanzia bancaria per il restante importo dovuto. Infatti, esse non potrebbero fornire alle istituzioni bancarie le garanzie richieste per ottenere una cauzione che copra il restante importo dovuto né pagare l'importo delle spese inerenti.

22 La Commissione sostiene che nessuno dei sei argomenti sollevati dalle ricorrenti è fondato. Aggiunge che esse non possono affermare che esistano nella fattispecie circostanze particolari che giustifichino la sospensione dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria.

23 La Commissione fa altresì osservare che, per stabilire se la condizione relativa all'urgenza è soddisfatta, occorre tener conto delle possibilità che possono avere i soci di assistere la società ai fini della costituzione di una garanzia bancaria (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 21 dicembre 1994, causa T-295/94 R, Racc. pag. II-1265, punto 26). Ciò vale, in particolare, per la possibilità di fornire le garanzie che le banche potrebbero richiedere. A tal proposito, le ricorrenti non avrebbero fornito nessuna informazione concreta, né, a fortiori, prodotto prove.

24 Peraltro, la Commissione constata che le ricorrenti hanno omesso di fornire le informazioni e le prove che sarebbero state necessarie ad una seria valutazione delle loro possibilità di sopravvivenza e alla determinazione dell'impatto che nuovi prestiti avrebbero sull'attuale indebitamento.

Giudizio del giudice del procedimento sommario

25 Preliminarmente occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, il giudice del procedimento sommario dispone, nell'ambito dell'esame d'insieme di una domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori, di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l'ordine in cui condurre tale esame, posto che una disposizione di diritto comunitario non gli imponga uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanza del presidente della Corte 17 dicembre 1998, causa C-364/98 P(R), Emesa Sugar/Commissione, Racc. pag. I-8815, punto 44].

26 Occorre constatare che i motivi sollevati dalle ricorrenti, in particolare quello con il quale esse contestano che la partecipazione del gruppo Henss/Isoplus alle

infrazioni commesse prima dell'ottobre 1994 sia provata, non sembrano, prima facie, privi di ogni fondamento e meritano un esame approfondito. Tale esame, in fatto ed in diritto, oltrepassa l'ambito del presente procedimento sommario.

27 Di conseguenza, occorre concludere che la condizione relativa al fumus boni juris nella fattispecie è prima facie soddisfatta (ordinanza del presidente del Tribunale 17 febbraio 1995, causa T-308/94 R, Cascades/Commissione, Racc. pag. II-265, punti 49 e 50).

28 Per quanto riguarda la condizione relativa all'urgenza, occorre sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante, una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione, nella parte in cui irroga un'ammenda, può essere accolta solo in presenza di circostanze eccezionali. Ne consegue che l'urgenza dei provvedimenti provvisori richiesti va valutata accertando se l'esecuzione dell'atto controverso, prima che venga emessa una decisione nel merito, possa comportare, per la parte che chiede tali provvedimenti, danni gravi e irreversibili, che non potrebbero essere riparati nemmeno se la decisione impugnata fosse annullata dal Tribunale. Tocca comunque alla richiedente provare di non poter attendere l'esito del procedimento principale senza dover subire danni del genere. Un provvedimento di sospensione presuppone altresì che il confronto fra gli interessi confliggenti faccia pendere la bilancia a favore dell'adozione di detto provvedimento (ordinanza del presidente del Tribunale 11 agosto 1995, causa T-104/95 R, Tismenta Chalkidos/Commissione, Racc. pag. II-2235, punto 19).

29 Inoltre emerge dalla giurisprudenza che non è necessario che l'imminenza del danno debba essere comprovata con un'assoluta certezza. È sufficiente, specialmente quando la realizzazione del danno dipende dal verificarsi di un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità

sufficiente [ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punto 38].

30 Di conseguenza, occorre sottolineare che le ricorrenti hanno prodotto, come prova dell'imminenza di danni gravi e irreparabili, taluni bilanci, una perizia sommaria relativa allo stato delle loro liquidità e altre informazioni che provengono da istituzioni bancarie. Tuttavia, il dottor Reimnitz, «revisore d'imprese» e autore della perizia, ha precisato durante l'udienza di non aver proceduto alla verifica dei conti del 1998.

31 Sebbene i bilanci prodotti dalle ricorrenti tendano a provare che, al 31 dicembre 1998, esse non disponevano più di liquidità sufficienti a saldare l'ammenda, accusando, al contrario, un deficit di 15 525 000 DM, resta il fatto che tre di esse sono state in grado di versare 2 310 000 euro il 5 febbraio 1999 — versamento che, d'altronde, non risulta nelle cifre prodotte — il che tenderebbe a dimostrare che le cifre prodotte dissimulano riserve importanti o, almeno, che esiste un'effettiva incertezza su tale punto.

32 Inoltre, le ricorrenti hanno riconosciuto nel corso dell'udienza che le «liquidità a lungo termine» — vale a dire a più di un anno — di cui esse potevano disporre

non erano state prese in considerazione dalla perizia sommaria. A tal proposito, il dottor Reimnitz ha fatto osservare che occorreva stabilire se la sopravvivenza dell'impresa a lungo termine fosse possibile e se le cifre non contraddicevano tale ipotesi, di modo che le « liquidità a breve termine » non dovevano essere le sole ad essere prese in considerazione.

33 Tenuto conto di quanto sopra, occorre dichiarare che non si può trarre alcuna conclusione dalle cifre non verificate prodotte dalle ricorrenti.

34 Il dottor Reimnitz ha altresì fatto osservare che, in diritto tedesco, il semplice fatto che, in talune situazioni, i soci o il dirigente di una società siano obbligati a presentare una domanda di apertura della procedura concorsuale non comporta il fatto che essa venga accolta. L'esistenza di difficoltà finanziarie non comporta necessariamente la liquidazione dell'impresa e, come corollario, la soppressione di posti. Le ricorrenti hanno confermato che, non solo in diritto tedesco ma anche in diritto austriaco, esiste un'alternativa al fallimento. Così, nel caso in cui una impresa si trovi in una situazione d'insolvenza, essa può, sotto il controllo del giudice nazionale competente, firmare un concordato con i suoi creditori nell'ambito del quale i suoi debiti sono accertati.

35 Peraltro, nel bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 1998, allegato alla perizia sommaria, figura al passivo la voce « altri debiti » per un importo totale di circa 5 300 000 DM, che rappresentano debiti considerati a breve termine. Nel corso dell'udienza le ricorrenti hanno menzionato l'esistenza di compensazioni di conti tra le società in partecipazione e il proprietario per un importo rilevante. Inoltre, le ricorrenti non hanno indicato precisamente chi era il loro creditore a questo proposito. Di conseguenza, vi è incertezza sulla questione riguardante la misura in cui il signor Henss, che è, direttamente o indirettamente, il proprietario principale delle cinque imprese, sarebbe loro creditore.

36 Inoltre, le ricorrenti non hanno tentato di provare che il signor Henss, nella sua qualità di proprietario principale diretto o indiretto delle cinque imprese, non è in grado di assisterle per la costituzione di una garanzia bancaria. Infatti, con la limitazione della domanda di provvedimenti urgenti presentata il 30 aprile 1999, le ricorrenti hanno dimostrato che il signor Henss, con sua moglie e altri due soci, dispone sempre di mezzi che gli permettono di costituire, con l'intermediazione della HFB KG e HFB Holding, una garanzia bancaria dell'ordine di 1 500 000 euro. A tal proposito occorre rilevare che risulta adeguato, come viene ammesso nella giurisprudenza, tener conto delle possibilità che possono avere i soci di assistere la società ai fini della costituzione di una garanzia bancaria (ordinanza Buchmann/Commissione, citata, punto 26).

37 Peraltro le ricorrenti non hanno provato che non esiste alcuna possibilità di ottenere una garanzia bancaria per il restante importo dovuto. Soltanto la Isoplus — Rosenheim e la Isoplus — Hohenberg hanno prodotto dichiarazioni di istituzioni bancarie che confermano il rifiuto di concedere loro una garanzia bancaria del genere. Inoltre, queste due ricorrenti si sono rivolte solo a tre banche con le quali esse di solito lavoravano. Le ricorrenti non hanno ritenuto opportuno produrre tali dichiarazioni per le altre tre ricorrenti, benché la Isoplus — Sondershausen sia stata in grado di versare, il 5 febbraio 1999, l'importo di 770 000 euro alla Commissione e la HFB KG e la HFB Holding dispongano di liquidità, secondo il loro bilancio al 31 dicembre 1998.

38 Considerato quanto sopra, le ricorrenti non hanno fornito la prova che il rischio di fallimento o di messa in liquidazione sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente nel caso in cui esse dovessero fornire una garanzia bancaria che copra l'importo rimanente dovuto dell'ammenda irrogata. A questo proposito, occorre sottolineare che il semplice rischio che le ricorrenti si trovino

nell'obbligo di chiedere l'apertura di un procedimento d'insolvenza non può costituire un danno grave e irreparabile (v., in tal senso, ordinanza Laakmann Karton/Commissione, citata, punto 28), poiché l'obiettivo di tale procedimento è, al contrario, di tentare di rimediare alla situazione delle imprese interessate.

39 Emerge da quanto sopra che le ricorrenti non hanno dimostrato che l'esecuzione della decisione 1999/60 della quale esse perseguono l'annullamento nell'ambito del ricorso principale potrebbe causare loro danni gravi e irreparabili ai quali non si potrebbe più porre rimedio anche se venisse annullata dal Tribunale.

40 Ne consegue che la domanda di provvedimenti urgenti va respinta.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2) **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 9 luglio 1999

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

B. Vesterdorf